



COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

Determinazione N. 379

Paese, 13-06-2016

UFFICIO: SCUOLA

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERIODO DAL 01.09.2016 al 31.08.2020 - CIG N. 6698162A22 - PRECISAZIONI IN AUTOTUTELA SULL'ART. 6 DEL CAPITOLATO SPECIALE

Il titolare di posizione organizzativa delegato

PREMESSO che con determinazione n. 317 in data 19.5.2016 è stato disposto:

- 1. di indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, come sopra precisato, per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Paese per gli anni scolastici 2016/2017 - 2017-2018 - 2018/2019 – 2019/2020, 2016;*
- 2. di procedere all'aggiudicazione della presente procedura secondo il criterio di cui all'articolo 95, commi 2 e 3, del suddetto Codice dei contratti, ovvero a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come disciplinato all'art. 1 del Disciplinare di gara e mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore;*
- 3. di prendere atto che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il servizio per un periodo massimo di 1 (uno) anno, ai sensi dell'art. 167, comma 4, lett. a) nonché l'opzione di cui all'art. 175, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016*

RILEVATO che sia il disciplinare di gara, all'art. 1 – punto 1 – “distanza dal centro di cottura dalla sede municipale” –, sia lo schema dell'autocertificazione ad esso allegato (ai punti 7 e 9), sia il fac simile di scheda per l'offerta tecnica, coerentemente con quanto previsto dalle linee guida regionali approvate con Decreto regionale 115/13 per la ristorazione scolastica prevedono, salvo che per le mense degli asili nido, che il concorrente debba avere un centro di cottura ubicato ad una distanza dalla sede di consegna dei pasti tale da garantire il rispetto degli standard previsti dalle linee guida stesse, senza prevedere una distanza minima inderogabile ed attribuiscono un diverso punteggio in relazione alla maggiore o minore distanza del centro di cottura dalla sede municipale, prevedendo che, se la distanza è uguale o maggiore a 30 Km, non verrà attribuito alcun punteggio (punti 0) dei quattro punti destinati a questo profilo;

ACQUISITO pertanto che debba ritenersi ammissibile anche l'offerta delle ditte che dispongono di un centro di cottura a distanza dalla sede municipale del Comune di Paese uguale o superiore a 30 km., senza peraltro vedersi attribuiti punteggi in sede di offerta tecnica, in quanto, fermo restando il doveroso rispetto degli standards di qualità prescritti dalle linee guida regionali, la distanza del centro di cottura costituisce un solo fattore di qualità dell'offerta, oggetto di valutazione in sede di valutazione dei punteggi e non quindi un criterio di ammissibilità per la partecipazione alla gara;

RILEVATO che l'art. 6 del capitolato speciale di gara ha riportato per mero refuso la prescrizione secondo la quale “*il concessionario dovrà provvedere alla preparazione dei cibi presso un proprio centro di cottura, adeguatamente attrezzato e ubicato ad una distanza dalla sede municipale a non più di 30 km. tale da garantire il rispetto degli standard previsti nelle “Linee guida in materia di miglioramento della sicurezza e della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica”*”;

RITENUTO che tale prescrizione, relativa all'obbligo di una distanza non superiore a 30 km dalla sede municipale del centro di cottura, oltre che non essere prevista nelle Linee guida regionali, risulta in contraddizione con la restante documentazione di gara sopra richiamata e potrebbe

costituire una irragionevole discriminazione, in palese violazione del principio di massima concorrenza da garantire nelle procedure di gara;

VALUTATO opportuno e necessario precisare in sede di autotutela che l'art. 6 del capitolato di gara debba intendersi formulato in modo analogo a quanto previsto al punto 7 dello schema di autocertificazione sopra richiamato”;

DATO ATTO che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo contratto sono definite nei relativi Avviso di Manifestazione di Interesse, Disciplinare di gara e relativi allegati, Capitolato Speciale e relativi allegati, approvati ed allegati alla determinazione n. 317 del 19.5.2015 in premessa citata;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 107, in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza, gli artt. da 183 a 185 nonché l'art. 191, disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l'assunzione degli impegni per l'effettuazione di spese e l'art. 192 “*Determinazioni a contrattare e relative procedure*”;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare l'art. 25, sulle competenze dei dirigenti;

VISTA la determinazione del Dirigente n. 915 del 29 dicembre 2015, con la quale sono stati nominati i titolari delle posizioni organizzative ed altresì delegati a tali titolari l'esercizio delle funzioni e compiti e l'adozione dei provvedimenti ed atti individuati nella determinazione medesima;

DATO ATTO di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziale, come disposto dall'art.6-bis della legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, dall'art. 6 del Codice di comportamento aziendale e dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 147-*bis* del decreto legislativo n. 267/2000, nonché il visto di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009;

D E T E R M I N A

1. di precisare, in sede di autotutela, che l'art. 6 del capitolato di gara debba intendersi formulato in modo analogo a quanto previsto al punto 7 dello schema autocertificazione allegato sub. “A.1” al disciplinare di gara approvato con determinazione n. 317 in data 19.5.2016 e pertanto nel seguente testo: “*Per l'espletamento del servizio oggetto della presente concessione, il concessionario dovrà provvedere alla preparazione dei cibi presso un proprio centro di cottura, adeguatamente attrezzato e ubicato ad una distanza dalla sede municipale tale da garantire il rispetto degli standard previsti nelle “Linee guida in materia di miglioramento della sicurezza e della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica, aggiornate con D.D.R. Veneto n. 115 del 3.12.2013;*”
2. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet istituzionale del Comune, anche nella sezione “Amministrazione trasparente” e all'Albo on line del Comune di Paese – Centrale Unica di Committenza;

Li, 13-06-2016

Il Titolare di posizione organizzativa delegato

Rino Franceschi